



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28

### OGGETTO:

<b>RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE</b>	<b>-</b>
<b>DETERMINAZIONI</b>	

L'anno **duemilaquindici** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **15,30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	
<b>Presente</b>	
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	SI
ALLISIARDI LIVIO	SI
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO	NO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
ISOARDI MARCO	SI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO	SI
	Totale presenti : 5
	Totale assenti : 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- l'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 contiene la disciplina del "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali*".
- la norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.
- pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 delle Legge per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.
- le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.
- l'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una **riduzione** delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:
  - eliminazione società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono:
    - (I) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (II) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso.Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;
  - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
  - eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analogo;
  - aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
  - contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione:
    - (I) degli organi amministrativi;
    - (II) degli organi di controllo,
    - (III) delle strutture aziendali;
    - (IV) riduzione delle relative remunerazioni.
- il contenuto del piano operativo comprende una specifica **Relazione tecnica** e deve evidenziare:
  - le società coinvolte;

- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
  - le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
  - il dettaglio dei risparmi da conseguire.
- i tempi di operatività sono:
    - entro il **31 marzo 2015** redazione del piano operativo di razionalizzazione ;
    - entro il **31 marzo 2015** il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
    - entro il **15 marzo del 2016** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.
  - il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.
  - la pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013;• resta ferma la competenza del Comune per valutare - nell'ambito della sua autonomia e fatto salvo il rispetto delle compatibilità finanziarie e la salvaguardia della sana gestione finanziaria dell'ente stesso - i casi nei quali una specifica attività rientra fra le finalità che l'ente può perseguire con lo strumento societario;
  - a tale ultimo fine, la giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di Regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

Ritenuto di dare avvio preventivamente ad una ricognizione delle società attualmente partecipate dal Comune di Costigliole Saluzzo, valutando quindi quali società possano essere considerate indispensabili;

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 16 del 29 settembre 2009, il Consiglio Comunale aveva proceduto ad una ricognizione sulle partecipazioni detenute dal Comune di Costigliole Saluzzo;

Considerato che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti:

RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
Azienda Cuneese dell'acqua Spa a partecipazione interamente pubblica	0,02%	Gestione imprenditoriale e sociale del servizio idrico integrato
Consorzio Servizi ecologia e ambiente a partecipazione interamente pubblica	1,93%	Servizi di ecologia ed ambientali
Consorzio Monviso Solidale a partecipazione interamente pubblica	1,90%	Gestione dei servizi in campo socio-assistenziale
Consorzio Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo a partecipazione interamente pubblica	0,41%	Promozione della conoscenza della storia e della società contemporanea

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

1. di prendere atto delle partecipazioni societarie del comune di Costigliole Saluzzo, come segue:

RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
Azienda Cuneese dell'acqua Spa	0,02%	Gestione imprenditoriale e sociale del servizio idrico integrato
Consorzio Servizi ecologia e ambiente	1,93%	Servizi di ecologia ed ambientali
Consorzio Monviso Solidale	1,90%	Gestione dei servizi in campo socio-assistenziale
Consorzio Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo	0,41%	Promozione della conoscenza della storia e della società contemporanea

2. di autorizzare, ai sensi della normativa sopra richiamata, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Costigliole Saluzzo nelle società e consorzi riportate al punto precedente per garantire i servizi pubblici essenziali;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "trasparenza";
4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Il Presidente  
F.to RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Genziana Soffientini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N 218 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02 aprile 2015, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa Genziana Soffientini

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/04/2015**

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Genziana Soffientini

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Genziana Soffientini